

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p>Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2</p> <p>1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: ...</p> <p>2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.</p>	<p>Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2</p> <p>1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:</p> <p style="padding-left: 20px;">g. le informazioni sulle misure in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare sullo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti per un periodo di almeno sei mesi.</p> <p>2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.</p>
<p>Art. 20 rubrica nonché cpv. 1 e 3: Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione</p> <p>1 L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.</p> <p>3 Il calcestruzzo di demolizione dev'essere riciclato, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppure come materiale da costruzione nelle discariche.</p>	<p>Art. 20 rubrica nonché cpv. 1 e 3: Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione</p> <p>1 L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.</p> <p>3 <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 24 cpv. 1</p> <p>1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti misti raccolti e separati a posteriori.</p>	<p>Art. 24 cpv. 1</p> <p>1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta</p>

	separata non valorizzati dal punto di vista materiale possono essere utilizzati per la produzione di cemento e di calcestruzzo.
<p>Art. 27 cpv. 1 lett. e</p> <p>1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:</p> <p>e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell'allegato 1, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;</p>	<p>Art. 27 cpv. 1 lett. e</p> <p>1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:</p> <p>e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti smaltite, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;;</p>
<p>Art. 32 Esercizio cpv. 2 lett. h e i</p> <p>2 I detentori degli impianti devono fare in modo che: ...</p>	<p>Art. 32 Esercizio cpv. 2 lett. h e i</p> <p>2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:</p> <p>h. in caso d'interruzione dell'approvvigionamento con mezzi d'esercizio necessari, sia disponibile una riserva per garantire il mantenimento in esercizio per almeno due mesi;</p> <p>i. in caso d'interruzione dell'esercizio dell'impianto, siano disponibili capacità per il deposito intermedio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga che ne garantiscano la presa in consegna per almeno due mesi.</p>
<p>Art. 54 cpv. 2</p> <p>2 L'obbligo di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026.</p>	<p>Art. 54 cpv. 2</p> <p>2 L'obbligo di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi gli impianti disattivati entro il 31 dicembre 2031.</p>
<p>Allegato 1: Categorie di rifiuti</p> <p>7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili</p>	<p>Allegato 1: Categorie di rifiuti</p> <p>La voce con il codice «7304» viene abrogata.</p>

<p><i>Allegato 4: Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo</i> <i>N. 3.1 lett. f e h</i></p> <p>3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:</p> <p>f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all'allegato 3 numero 2 lettera c;</p>	<p><i>Allegato 4: Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo</i> <i>N. 3.1 lett. f e h</i></p> <p>3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:</p> <p>f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all'allegato 3 numero 2 lettera c; il valore limite per il cromo (VI) non deve essere rispettato;</p> <p>h. calcestruzzo di demolizione e materiale di demolizione non separato.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------